

Oggetto: Modifica ed integrazione del punto 3, dell'allegato B, della D.G.R. n. 1123 del 13 dicembre 2005 "Approvazione del protocollo d'intesa-tipo tra Regione Lazio ed enti o soggetti interessati concernente la promozione di un programma di interventi strutturali finalizzati al potenziamento dell'offerta di servizi per l'infanzia a sostegno delle famiglie e individuazione delle modalità di finanziamento degli stessi in attuazione dell'art. 2, comma 1 bis, e dell'art. 3, comma 2 ter, della legge regionale 13 giugno 2001, n. 13".

LA GIUNTA REGIONALE

Su proposta del Presidente

- VISTO lo Statuto della Regione Lazio;
- VISTA la legge regionale 18 febbraio 2002, n. 6, e successive modificazioni;
- VISTO il regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta regionale del 6 settembre 2002, n. 1, e successive modificazioni;
- VISTA la legge regionale 13 giugno 2001, n. 13, ed in particolare l'art. 2, comma 1 bis, che prevede la definizione di un apposito protocollo d'intesa tra Regione Lazio e soggetti interessati al fine di promuovere un programma di interventi strutturali finalizzati al potenziamento dell'offerta di servizi per l'infanzia a sostegno delle famiglie;
- VISTA la delibera di Giunta regionale n. 1123 del 13 dicembre 2005 "Approvazione del protocollo d'intesa-tipo tra Regione Lazio ed enti o soggetti interessati concernente la promozione di un programma di interventi strutturali finalizzati al potenziamento dell'offerta di servizi per l'infanzia a sostegno delle famiglie e individuazione delle modalità di finanziamento degli stessi in attuazione dell'art. 2, comma 1 bis, e dell'art. 3, comma 2 ter, della legge regionale 13 giugno 2001, n. 13";

CONSIDERATA l'opportunità di ridefinire le modalità di gestione dei finanziamenti già individuate nella su citata delibera di Giunta regionale, al fine di ottimizzare le procedure di assegnazione dei contributi e conseguentemente valorizzare il ruolo degli interventi, alla luce di quanto previsto dall'art. 1 della legge in argomento;

RITENUTO pertanto di procedere alla modifica e all'integrazione del punto 3 dell'allegato B "Limiti dei finanziamenti", della D.G.R. n. 1123 del 13 dicembre 2005, così come di seguito riportato:

3. Modalità e limiti dei finanziamenti

Il contributo massimo concedibile per ogni singola domanda è di € 30.000,00.

L'Ente al quale viene concesso il contributo massimo di € 30.000,00 non può essere destinatario di finanziamento per i tre anni successivi.

I fondi stanziati in bilancio sono ripartiti indicativamente tra le cinque province della Regione Lazio tenendo conto del numero di abitanti di ciascuna provincia.

I finanziamenti sono concessi nei limiti dello stanziamento di bilancio.

VISTO l'art. 7 della legge regionale 22 ottobre 1993, n. 57;

PRESO ATTO che la materia della presente deliberazione non è soggetta a concertazione;

All'unanimità:

DELIBERA

Per le motivazioni espresse in premessa:

1. di procedere alla modifica e all'integrazione del punto 3 dell'allegato B "Limiti dei finanziamenti", della D.G.R. n. 1123 del 13 dicembre 2005, così come di seguito riportato:

3. Modalità e limiti dei finanziamenti

Il contributo massimo concedibile per ogni singola domanda è di € 30.000,00.

L'Ente al quale viene concesso il contributo massimo di € 30.000,00 non può essere destinatario di finanziamento per i tre anni successivi.

I fondi stanziati in bilancio sono ripartiti indicativamente tra le cinque province della Regione Lazio tenendo conto del numero di abitanti di ciascuna provincia.

I finanziamenti sono concessi nei limiti dello stanziamento di bilancio.

2. di approvare l'allegato B, così come sopra modificato, che costituisce parte integrante della presente deliberazione, denominato "Modalità di concessione dei finanziamenti finalizzati alla promozione di un programma di interventi strutturali per il potenziamento dell'offerta di servizi per l'infanzia a sostegno delle famiglie, di cui all'art. 3, comma 2 ter, della succitata legge";
3. di ridefinire le modalità di gestione dei finanziamenti già individuate nella delibera di Giunta regionale n. 1123 del 13 dicembre 2005, al fine di ottimizzare le procedure di assegnazione dei contributi e conseguentemente valorizzare il ruolo degli interventi, alla luce di quanto previsto dall'art. 1 della legge in argomento;

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio.

ALLEGATO B

Modalità di concessione dei finanziamenti finalizzati alla promozione di un programma di interventi strutturali per il potenziamento dell'offerta di servizi per l'infanzia a sostegno delle famiglie", di cui all'art. 3, comma 2 ter, della legge regionale 13/2001;

1. Scopo e oggetto dei finanziamenti

I finanziamenti previsti dall'art. 2, comma 1 bis, della legge regionale 13 giugno 2001, n. 13, volti a favorire la promozione di un programma di interventi strutturali finalizzati al potenziamento dell'offerta di servizi per l'infanzia a sostegno delle famiglie, riguardano le seguenti azioni:

- a) manutenzione straordinaria degli immobili adibiti ed utilizzati per i servizi ai minori;
- b) ristrutturazione, realizzazione ed allestimento di centri ricreativi, ludici e sportivi, ivi compresi l'acquisto delle attrezzature e del materiale per l'esercizio di funzioni di accoglienza ed animazione.

2. Enti interessati

Possono accedere ai finanziamenti le parrocchie di Roma e del Lazio, gli istituti cattolici e gli altri enti di culto riconosciuti dallo Stato, previa sottoscrizione di un protocollo d'intesa tra la Regione Lazio e le organizzazioni che rappresentano gli enti interessati.

3. Modalità e limiti dei finanziamenti

Il contributo massimo concedibile per ogni singola domanda è di € 30.000,00.

L'Ente al quale viene concesso il contributo massimo di € 30.000,00 non può essere destinatario di finanziamento per i tre anni successivi.

I fondi stanziati in bilancio sono ripartiti indicativamente tra le cinque province della Regione Lazio tenendo conto del numero di abitanti di ciascuna provincia.

I finanziamenti sono concessi nei limiti dello stanziamento di bilancio.

4. Modalità e termini di inoltro della domanda

Per accedere ai finanziamenti i soggetti interessati devono inoltrare apposita domanda e relativa documentazione alla Regione Lazio, Dipartimento Istituzionale, Direzione Regionale Attività della Presidenza - Area Osservatori e Servizi per la cittadinanza - Via Rosa Raimondi Garibaldi, n. 7 - 00147 Roma, mediante una delle seguenti modalità:

- a) spedizione con raccomandata con avviso di ricevimento; in tal caso fa fede la data risultante dal timbro apposto dall'ufficio postale accettante;
- b) consegna a mano al servizio "Spedizione - Accettazione della Regione".

La domanda deve essere inoltrata, a pena di inammissibilità, entro e non oltre il 30 giugno di ciascun anno.

Sulla domanda e sulla busta che la contiene deve essere evidenziato il seguente riferimento: "Richiesta di finanziamento di cui all'art. 2, comma 1 bis, della legge regionale 13/2001 "Interventi strutturali finalizzati al potenziamento dell'offerta di servizi per l'infanzia".

5. Contenuto della domanda e documentazione

La domanda deve contenere la seguente documentazione:

- a) progetto delle azioni finanziabili;
- b) relazione tecnica da cui si evinca l'obiettivo da raggiungere in ordine alla tipologia dei servizi per l'infanzia a sostegno delle famiglie che si intendono realizzare.

La Regione si riserva la facoltà di richiedere ulteriore documentazione qualora lo ritenga utile ai fini della valutazione delle domande.

6. Valutazione delle domande e formulazione della graduatoria

La Commissione, istituita con decreto del Presidente della Giunta regionale, procederà alla valutazione e all'ammissione a finanziamento dei progetti presentati dagli enti di cui all'art. 1 della legge regionale 13/2001, secondo i seguenti criteri:

- a) analisi sociologica dei fabbisogni a sostegno del progetto;
- b) carenza di analoghe attività nel territorio di riferimento;
- c) qualità del progetto, con particolare riferimento alla sua fattibilità;
- d) costi compatibili del progetto (costo-benefici).

7. Concessione ed erogazione dei finanziamenti

Il finanziamento concesso verrà erogato con le seguenti modalità:

- a) 80% all'atto del provvedimento di concessione;
- b) 20% a seguito di presentazione di apposito rendiconto delle spese sostenute e già previste nel progetto, redatto in conformità alle norme vigenti in materia.

Il progetto ammesso a finanziamento deve essere concluso entro 12 mesi dalla data della prima erogazione del contributo e rendicontato entro e non oltre i 90 giorni successivi alla scadenza dei dodici mesi stessi.

Su domanda dell'ente, fondata su giustificati motivi, la Regione Lazio ha la facoltà di prorogare di ulteriori 90 giorni il termine stabilito per la ultimazione del progetto.

Qualora, in sede di liquidazione, si accerti che la spesa è inferiore al contributo concesso, oppure che la documentazione è inidonea a giustificare il rendiconto presentato, il finanziamento inizialmente concesso è ridotto in proporzione, procedendo al recupero delle somme eventualmente erogate in eccesso.

8. Revoca dei finanziamenti

La Regione dispone la revoca dei finanziamenti concessi qualora venga realizzata un'iniziativa diversa da quella prevista nel progetto ammesso a finanziamento.

La revoca del finanziamento comporta il recupero di quanto già erogato con le modalità previste dalla normativa vigente.